DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE

Art. 3 – Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

- 1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale", e in applicazione dell'articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.
- 2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.
- 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico nonché in possesso di diploma di laurea. (1) (2)
- 4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell'organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell'organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.
- 4 bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione. (3)

5. omissis (4)

pubbliche, ad esclusione delle spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza sociale.

1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento. (5)

- (3) Comma aggiunto da comma 7 art. 56 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
- (4) Comma abrogato da lett. c), comma 1 art. 6 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21.
- (5) Comma aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 7 agosto 2009, n. 18.

⁽¹⁾ Comma così modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che ha aggiunto alla fine le parole "nonché in possesso di diploma di laurea".

⁽²⁾ Sul punto l'art. 8 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 prevede che (comma 3) gli incarichi di commissario straordinario delle IPAB e di commissario liquidatore delle IPAB (articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43) in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, sono fatti salvi e che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, è costituito l'Albo regionale dei commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle IPAB.